



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 904 DEL 20/06/2019

Servizio VIA VINCA

OGGETTO: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI ALLEVAMENTO AVICOLO DI POLLI DA CARNE – RIESAME
INSTALLAZIONE: AZIENDA AGRICOLA CONTI LUCA
UBICAZIONE: SEDE LEGALE E OPERATIVA IN COMUNE DI SAREGO, VIA S. ANTONIO N.13
AUTORIZZAZIONE N. 8/2019

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata con nota prot. 57257 del 31-08-2018, integrata con nota prot. 83716 del 19/12/2018 e prot.12313 del 01/03/2019, da parte di AZIENDA AGRICOLA CONTI LUCA, con sede legale ed operativa in via S. Antonio n.13 in comune di Sarego e relativa all'attività di allevamento avicolo di polli da carne.

Dato atto che tale attività risulta, per tipologia e attività, compresa nelle categorie di attività industriali di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i., con codice 6.6.a.

Rilevato che, ai sensi dell'29-quater c.3 del D.Lgs. 152/2006, è stata data comunicazione dell'avvenuto avvio procedimento sul sito web della Provincia di Vicenza in data 16-04-2019.

Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 28-05-2019.

Considerato che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 29-quater c.4 del D.Lgs. 152/2006.

Tenuto conto che, a seguito di convocazione di conferenza di servizi in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14 bis della L. 241/2000, non sono pervenuti pareri ostativi nei termini previsti e, pertanto, il procedimento si conclude con il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con il numero 8/2019, con le prescrizioni ivi contenute e allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Visto il parere positivo espresso da ARPAV sul Piano di Monitoraggio e controllo, agli atti con nota prot. 31943 10/06/2019.

Dato atto che non è oggetto della presente procedura la verifica della conformità urbanistica/edilizia dell'installazione e tenuto conto che rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati necessari per l'autorizzazione dell'intervento e che quanto riportato nel presente provvedimento risponde

all'esigenza normativa di rendere disponibile quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 29-quater del D.Lgs. 152/06.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “norme in materia ambientale”, che alla parte seconda, titolo III bis, tratta dell'autorizzazione integrata ambientale;
- il D.M. 29 gennaio 2007, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.M. 24 aprile 2008 recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, cui è seguita la D.G.R.V. n. 1519 del 26 maggio 2009, avente per oggetto “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la delibera della Giunta provinciale n. 200 del 19 maggio 2009, atto di indirizzo per l'applicazione delle tariffe per l'Autorizzazione integrata ambientale (I.P.P.C.);
- la L.R. n. 26 del 16 agosto 2007 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 “D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005” e n. 1105 del 28 aprile 2009 “D. lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – LR 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Approvazione Linee Guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli allevamenti zootecnici e del Piano Monitoraggio e Controllo (PMC)”;
- il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T. U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.) e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt. 19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale);
- che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 150 ID PROC 610

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

DETERMINA

1. di rilasciare a AZIENDA AGRICOLA CONTI LUCA, con sede legale ed operativa in via S. Antonio n.13 in comune di Sarego e relativa all'attività di allevamento avicolo di polli da carne l'Autorizzazione Integrata Ambientale n.8/2019 ,con prescrizioni, allegata alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L. 241/1990 e s.m.i.;

2. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12);
3. che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia ;
4. che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta, al comune di Sarego, alla Coldiretti Verona, ad ARPAV-Vicenza, all'Ulss n.8 Berica.

AVVERTE CHE

La presente Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, ha validità sino al 30/06/2029 e sostituisce le autorizzazioni ambientali settoriali di cui all'allegato IX, parte seconda del D.Lgs. 152/2006; sei mesi prima della scadenza il gestore dovrà inviare una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art.29-ter c.1 del D.Lgs. 152/2006. Fino alla pronuncia dell'autorità competente il gestore potrà continuare l'attività sulla base della precedente Autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto.

La documentazione oggetto dell'istruttoria è visionabile presso il Settore Ambiente - Ufficio Tutela Ecosistemi Agrari della Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n.1 Vicenza.

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati per l'esercizio delle attività di allevamento.

Nell'ipotesi di cessazione dell'attività il gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Vicenza un piano di dismissione dell'installazione e, in caso di necessità, il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale; eventuali modifiche impiantistiche o variazioni nella titolarità dell'installazione dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia di Vicenza che procederà ai sensi dell'art.29-nonies D.Lgs. 152/2006.

In caso di inosservanza alle prescrizioni riportate nell'allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, troverà applicazione l'art. 29-decies c.9 e 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006.

In relazione al Piano di monitoraggio e controllo l'ARPAV prevede, nell'arco di validità dell'Autorizzazione integrata ambientale, l'esecuzione di un'ispezione ambientale integrata con oneri a carico del gestore; qualora la Provincia ne rilevasse la necessità può comunque disporre controlli aggiuntivi ai sensi dell'art. 29-decies c.4 del D.lgs. 152/2006.

La tariffa istruttoria, di cui al DM del 24/04/2008, è stabilita in euro 693,00 come da criteri fissati dalla Regione del Veneto con l'emanazione della Delibera di Giunta Regionale n.1519/2009.

Vicenza, 20/06/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 904 DEL 20/06/2019

OGGETTO: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI ALLEVAMENTO AVICOLO DI POLLI DA CARNE – RIESAME

INSTALLAZIONE: AZIENDA AGRICOLA CONTI LUCA

UBICAZIONE: SEDE LEGALE E OPERATIVA IN COMUNE DI SAREGO, VIA S. ANTONIO

N.13

AUTORIZZAZIONE

N.

8/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 21/06/2019.

Vicenza, 21/06/2019

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO VIA-SUOLO-RIFIUTI

Ufficio tutela ecosistemi agrari

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

AZIENDA AGRICOLA CONTI LUCA

AUTORIZZAZIONE N.8/2019

Oggetto: rilascio Autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 26/2007)

SOGGETTO PROPONENTE: Azienda agricola Conti Luca

SEDE LEGALE: via S. Antonio n.13- comune di Sarego

SEDE IMPIANTO: via S. Antonio n.13- comune di Sarego

TIPOLOGIA IMPIANTO: allevamento avicolo polli da carne

MOTIVAZIONE A.I.A.: allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i., codice 6.6.a “Allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di 40000 posti pollame”

1 – PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La ditta deve gestire l'allevamento intensivo di pollame (tacchini) – della potenzialità di 188.320 capi /ciclo – in conformità alle seguenti prescrizioni:

A – Per tutto quanto non specificato dal presente provvedimento, la gestione dell'installazione dovrà essere effettuata in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, applicando inoltre le migliori tecniche disponibili, sia impiantistiche che gestionali, secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali (decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'Ambiente) e regionali (deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 aprile 2009 e DGRV 1100 del 31-07-2018).

B – La ditta ha l'obbligo di condurre l'installazione in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata alla Provincia.

C – Per quanto concerne la gestione degli effluenti zootecnici, il gestore dell'installazione dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal decreto n.5046 del 25/02/2016 del Ministero delle Politiche agricole e forestali, nonché deliberazione della Giunta regionale n. 1835 del 25/11/2016.

D –Eventuali mutamenti nella destinazione d'uso degli effluenti zootecnici dovranno essere tempestivamente comunicati.

E – la ditta dovrà inviare alla Provincia di Vicenza, entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento, l'atto concessorio rilasciato dal Genio Civile per derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso zootecnico

F - per il manufatto adibito a deposito rifiuti la Ditta dovrà adottare, entro un anno dalla data del presente provvedimento, una corretta soluzione per l'impermeabilizzazione del pavimento o comunque per la protezione del suolo da eventuali sversamenti

G – la ditta dovrà provvedere, una volta all'anno, all'analisi dell'acqua da pozzo al fine di tenere monitorata la presenza dei PFAS

H – La ditta è tenuta a procedere al monitoraggio delle fonti di possibile inquinamento ambientale nei modi e tempi previsti nel “Piano di monitoraggio e controllo”, che si trova al punto 2 della presente Autorizzazione

I – Le modalità di registrazione previste dal suddetto Piano dovranno essere rese pienamente operative entro il 30/09/2019 e il report annuale di cui sotto redatto a partire dal 2020.

L – La ditta dovrà conservare tutti i documenti delle attività di autocontrollo (anche quelle non oggetto di report), quali registrazioni, fatture, bollette, certificati, cartellini dei mangimi ecc. per tutta la durata dell’Autorizzazione integrata ambientale.

M – La ditta dovrà conservare anche i dati circa materie prime, risorse idriche, rifiuti ecc. e comunicarli annualmente, insieme agli altri dati richiesti, attraverso un report (report annuale del Piano di monitoraggio e controllo) su supporto informatico predisposto dalla Regione Veneto.

N – Il report annuale del Piano di monitoraggio e controllo dovrà essere compilato entro il 30 aprile di ogni anno (con i dati dell’anno precedente) utilizzando la procedura telematica “Autorizzazione integrata ambientale – Report annuale del Piano di monitoraggio e controllo” predisposta dalla Regione Veneto e ospitata nel Portale integrato per l’agricoltura veneta (Portale PIAVE – piave.regione.veneto.it). Per la compilazione sono necessari l’iscrizione all’anagrafe del Settore primario della Regione Veneto, la costituzione e validazione o eventuali aggiornamenti del fascicolo aziendale presso la competente struttura periferica di AVEPA o un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) e l’autorizzazione all’accesso ai servizi del Sistema informativo del Settore primario (SISP).

Infine, occorre che il gestore dell’installazione trasmetta alla Provincia con posta elettronica certificata (PEC) il file del report per certificare l’avvenuta compilazione. Medesimo report va trasmesso anche ad ARPAV e ai comuni interessati (ovvero dove ha sede dell’impianto e dove vengono effettuati gli spargimenti agronomici) ai sensi dell’art.29 sexies c.6 D.Lgs. 152/2006.

2 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Si riporta di seguito il Piano di monitoraggio e controllo proposto dalla ditta, integrato con le modiche di ARPAV al fine di renderlo conforme a quanto prescritto dall’allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 1100 del 31-07-2018.

QUADRO SINOTTICO

In ottemperanza allo schema di cui all’allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 1100 del 31-07-2018., Il documento riporta per ogni tematica le sezioni individuate come oggetto di monitoraggio.

Premessa

Il PMC è un documento nato in seguito all’attuazione della Direttiva IPPC (Direttiva 96/61/CE e Direttiva 2008/1/CE) che ha introdotto il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le principali attività industriali indicate nell’allegato I della Direttiva stessa. La normativa europea ha inteso introdurre la necessità di mettere in atto un nuovo atteggiamento nei confronti della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini sollecitando un’innovazione nella metodologia e nell’operatività rispetto alle questioni ambientali, sia per quanto riguarda i processi industriali sia per le modalità di approccio dei controlli sull’inquinamento. Il nuovo concetto di controllo integrato, infatti, si pone l’obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento intervenendo direttamente sulle fonti delle attività che lo producono.

Per i dettagli da osservare considerare comunque sempre in primo luogo le prescrizioni autorizzative, fatta salva la normativa vigente.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) deve essere compilato dall’azienda stessa e successivamente valutato dall’Autorità competente con lo scopo di chiarire quali sono gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell’impianto.

Il Piano di Monitoraggio dell’impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo.

Il Piano di Monitoraggio proposto, potrà essere integrato sulla base di specifiche normative regionali. Le frequenze delle ispezioni programmate e degli eventuali campionamenti e analisi sono effettuati secondo i criteri di cui al comma 11-bis dell’art. 29-decies.

Il PMC dell'impianto comprende i controlli a carico del gestore e i controlli a carico di ARPAV, con costi a carico del gestore stesso.

Per i dettagli da osservare considerare comunque sempre in primo luogo le prescrizioni autorizzative, fatta salva la normativa vigente. Resta inteso che, nell'ambito dei controlli di competenza, l'ARPAV potrà eventualmente eseguire i possibili controlli/campionamenti/analisi ritenuti necessari.

	FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA
		Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/analisi
1	COMPONENTI AMBIENTALI				
1.1	Materie prime e prodotti				
1.1.1	Materie prime	Alla ricezione/fine ciclo	Annuale	X	
1.1.2	Altre materie prime	Alla ricezione/fine ciclo	Annuale	X	
1.1.3	Prodotti finiti	Alla partenza/fine ciclo/giornaliera/annuale	Annuale	X	
1.1.4	Stoccaggi	Inizio ciclo	Annuale	X	
1.1.5	Mezzi per lo spandimento	Semestrale	Annuale	X	
1.2	Risorse idriche				
1.2.1	Risorse idriche	A fine ciclo o annuale	Annuale	X	
1.3					
1.3.1	Energia/combustibili	A fine ciclo o annuale	Annuale	X	
1.4					
1.4.1	Azoto escreto	A fine ciclo o annuale	Annuale	X	
1.4.2	Fosforo escreto	A fine ciclo o annuale	Annuale	X	
1.5					
1.5.1.1	Stima emissioni ammoniacali totali	Annuale	Annuale	X	
1.5.1.2	Stima emissioni ammoniacali per capo	Annuale	Annuale	X	
1.5.2	Emissioni odori, polveri e sonore	Secondo piano di gestione od autorizzazione	Annuale	X	Su segnalazione/richiesta
1.5.2.1	Stima emissioni polveri	Annuale	Annuale	X	

1.5.3	Stima emissioni intero processo	Prima applicazione BAT	-	X	
1.5.3.1	Stima emissioni diffuse	Annuale	Annuale	X	
1.6	Emissioni in acqua (solo in presenza di impianto di depurazione o scarichi autorizzati ai sensi della normativa vigente)				
Nessun monitoraggio in quanto non sono presenti scarichi di tipo produttivo.					
1.7	Emissioni Suolo/sottosuolo (acque di falda monitorate solo per i casi previsti dall'articolo 8, comma 2 della DGRV 2495/06)				
1.7.1	Acque di falda	Vedi paragrafo	Annuale	x	*
1.7.2	Terreni	Vedi paragrafo			
1.8	Emissione di Rifiuti				
1.8.1	Controllo rifiuti pericolosi	Annuale	Annuale	X	
1.8.2	Controllo rifiuti non pericolosi	Annuale	Annuale	X	
2	GESTIONE IMPIANTO				
2.1	Controllo fasi critiche/manutenzione/controlli				
2.1.1	Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo	Vedi tabella	No	X	
2.1.2	Interventi di manutenzione ordinaria/ straordinaria	Vedi tabella	No	X	
2.1.3	Aree di stoccaggio	Vedi tabella	No	X	
3	INDICATORI PRESTAZIONE				
3.1	Monitoraggio degli indicatori di performance				
3.1.1	Monitoraggio	Annuale	Annuale	X	

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 - Consumo materie prime e prodotti

La tabella del paragrafo 1.1 si propone di elencare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo.

Nel caso di un allevamento si tratta soprattutto di animali allevati (suini e pollame) e degli alimenti/mangime che vengono somministrati agli stessi. La composizione del mangime somministrato ai capi può avere un importante ruolo sull'impatto ambientale soprattutto per il contenuto di fosforo e azoto. A discrezione

dell'azienda proponente e dell'Autorità competente, nei casi in cui vengono utilizzati mangimi con diverse concentrazioni di P e N può essere utile inserire il dato nella tabella dividendolo in più classi corrispondenti a diversi *range* di concentrazione dei due elementi.

Non sono richiesti, in quanto non pertinenti in questa Sede, il quantitativo di farmaci utilizzati.

Per quanto riguarda la frequenza di autocontrollo delle materie prime si chiede all'azienda di fare una proposta all'Ente competente in base alla propria organizzazione aziendale: se l'azienda ha l'abitudine di comprare il mangime mensilmente, proporrà nel PMC una frequenza di autocontrollo "mensile", se l'acquisto non ha tale regolarità sarà indicato "alla ricezione".

L'azienda dovrà conservare i dati sul consumo di materie prime e comunicarli unitamente agli altri dati di autocontrollo richiesti annualmente attraverso un Report su supporto informatico/cartaceo.

I dati richiesti per il Report annuale sono già in possesso dell'azienda (fatture, bollette, contatori) e nella maggior parte dei casi sono anche già registrati (registri fiscali e/o sanitari).

Per i dati indicati nelle tabelle 1.1.1. e 1.1.2. (tonnellate all'anno di mangime o capi all'anno allevati) si richiede la comunicazione del dato su base annuale indipendentemente dalla frequenza di autocontrollo indicata nel PMC. Gli alimenti, valutata la necessità di determinare l'azoto e il fosforo escreto, saranno indicati sia come quantità che come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da cartellino o da analisi su campioni rappresentativi.

L'azienda conserverà le fatture d'acquisto e i cartellini allegati ai mangimi con relativa composizione.

Tabella 1.1.1 - *Materie prime (Alimenti)*

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	UM azoto	UM fosforo	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Mangime composto	Silos	Alimentazione	t/anno (1)	t/anno (2)	t/anno (2)	Alla ricezione	Contabilità aziendale

⁽¹⁾ Gli alimenti sono indicati come quantità.

⁽²⁾ Gli alimenti sono indicati come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da cartellino o da analisi su campioni rappresentativi.

Tabella 1.1.2 – *Altre materie prime*

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Lettiera (indicare tipologia di materiale)	Deposito (in progetto)	Stabulazione	t/anno	Alla ricezione/ Inizio ciclo	Contabilità aziendale
Detergenti/ disinfettanti	Locale chiuso	Pulizia fine ciclo	t/anno	Alla ricezione	Contabilità aziendale
Medicinali	Non stoccati	Stabulazione	t/anno	Alla ricezione	Registro veterinario

Tabella 1.1.3 - *Prodotti finiti*

Processo	Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato
Stabulazione avicoli da carne	Potenzialità allevamento	Unità	Unità/anno	Al rilascio autorizzazione	Autorizzazione
	Numero capi in entrata	Unità	Unità/anno	All'acquisto	Contabilità aziendale/soccidante
	Numero capi in uscita	Unità	Unità	Alla partenza	Contabilità aziendale/soccidante

	Capi mediamente presenti	Unità	Unità/anno	Annuale	Contabilità aziendale/soccidante
	Peso (vivo venduto)	kg	Kg/anno	Annuale	Contabilità aziendale/soccidante
	Numeri cicli		n° cicli/anno	Annuale	Contabilità aziendale/soccidante
	Durata ciclo		Giorni	Fine ciclo	Contabilità aziendale/soccidante
Capi deceduti	Capi	Unità	Unità/anno	Giornaliera	Contabilità aziendale/soccidante
	Peso	Kg	Kg/anno	In uscita	Contabilità aziendale/soccidante
Effluenti di allevamento	Non palabili		m ³	Annuale	Contabilità aziendale/soccidante
	Palabili		m ³	Annuale	Contabilità aziendale/soccidante

Tabella 1.1.4 – *Stoccaggi*

Tipologia, volume disponibile e tipologia copertura dalle strutture						
Ubicazione	Tipologia Vasche	Sup. m ²	H m.	Volume m ³	Anno copertura	Tipologia copertura
Materiali non palabili	Vasche fuori terra					
	Vasche interrato					
Materiali palabili	Concimaia					

Tabella 1.1.5 – *Identificazione mezzi utilizzati per lo spandimento degli effluenti zootecnici*

Tipo attrezzatura	Targa o matricola	Titolo possesso

1.2 - Consumo risorse idriche

I dati verranno inseriti e inviati all’Autorità competente attraverso il Report annuale riportando tutte le misurazioni effettuate con la frequenza stabilita dal PMC. Nella fase di controllo verrà effettuata la lettura del conta litri e valutata la congruità con i dati inviati.

Tabella 1.2.1 - *Risorse idriche*

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato
Acquedotto	Stabulazione, alimentazione	m ³ /a	Annuale	Fatture
Acqua di falda - pozzo	Stabulazione, alimentazione	m ³ /a	Annuale	Contatore
Acqua superficiale	Stabulazione alimentazione	m ³ /a	Annuale	Contatore

1.3 - Consumo energia

Tabella 1.3.1 – *Energia*

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato
Energia Elettrica	Energia elettrica	MWh/a	Annuale	Fatture
Energia autoprodotta e	Energia elettrica	MWh/a	Annuale	Contatore

consumata dall'impianto				
Acquisto/rete	Metano	m ³ /a	Annuale	Fatture
Acquisto	Gasolio	t/a	Annuale	Fatture
Acquisto/rete	Gpl	t/a	Annuale	Fatture

1.4 – Azoto e Fosforo escreti

L'azoto e il fosforo escreti si possono determinare (con frequenza almeno annuale) con una delle seguenti possibilità:

- a) con calcolo mediante bilancio di massa, sulla base dell'apporto di alimenti, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. I contenuti di proteina grezza e di fosforo totale degli alimenti possono essere calcolati mediante:
 - in caso di fornitura esterna: con la documentazione di accompagnamento.
 - in caso di autoproduzione: mediante campionamento dei composti alimentari provenienti da silos dal sistema di alimentazione per analizzare il contenuto totale di fosforo e proteina grezza o, in alternativa, nella documentazione di accompagnamento o utilizzando valori standard per il contenuto totale di fosforo e proteina grezza nei composti alimentari.
- b) con stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.
- c) mediante metodologia di calcolo dell'azoto e del fosforo riportati nell'allegato D alla DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, "Bilancio Aziendale dell'azoto e del fosforo negli allevamenti" reso disponibile su apposito supporto informatico dalla Giunta regionale del Veneto.

La quantità di azoto e fosforo escreto/posto animale/anno, dovrà essere ricompreso nell'intervallo sotto riportato.

Tab.1.4.1 – Azoto totale escreto associato alla BAT.

Categoria animale	Azoto escreto totale (Kg/azoto)	Kg Azoto escreto/posto animale/anno
A seguito delle tecniche di alimentazione applicate le quantità di azoto escreto devono essere ricomprese nell'intervallo sotto riportato		
Categoria animale	Azoto totale escreto ⁽¹⁾⁽²⁾ associato a BAT (kg azoto escreto/posto animale/anno)	
Suinetti	1,5 – 4,0	
Suini all'ingrasso	7,0 – 13,0	
Scrofe partorienti (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	
Galline ovaiole	0,4 – 0,8	
Polli da carne	0,2 – 0,6	
Anatre	0,4 – 0,8	
Tacchini	1,0 – 2,3 ⁽³⁾	
⁽¹⁾ l'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame ⁽²⁾ il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche. ⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi.		

Tab.1.4.2 – Fosforo totale escreto associato alla BAT.

Categoria animale	Fosforo escreto totale (Kg P ₂ O ₅)	Fosforo escreto (Kg P ₂ O ₅ capo/anno)
A seguito delle tecniche di alimentazione applicate le quantità di fosforo escreto devono essere ricomprese nell'intervallo sotto riportato		

Categoria animale	Fosforo totale escreto ⁽¹⁾⁽²⁾ associato a BAT (kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)
Suinetti	1,2 - 2,2
Suini all'ingrasso	3,5 - 5,4
Scrofe partorienti (inclusi maialini da latte)	9,0 - 15,0
Galline ovaiole	0,10 - 0,45
Polli da carne	0,05 - 0,25
Tacchini	0,15 - 1,0

(1) il fosforo totale escreto (in forma di ossido) associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame.
(2) Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche.

1.5 – Emissioni in aria

1.5.1 – Emissioni di ammoniaca

Le emissioni in aria di un allevamento sono sempre da considerare di tipo “diffuso” anche se vi sono camini che convogliano l'aria dalle strutture di stabulazione in quanto, le emissioni provengono dalle stalle ma anche dalle strutture di stoccaggio e di spandimento dei reflui zootecnici. L'attuale tecnologia non permette generalmente di quantificare analiticamente queste emissioni diffuse di conseguenza, è importante stimare almeno le emissioni principali, quali l'ammoniaca. Questa stima può essere effettuata mediante una delle seguenti possibilità:

- attraverso stima mediante il bilancio di massa (una volta l'anno per ciascuna categoria di animali) sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento ;
- tramite fattori di emissione;
- con calcolo (da ripetere ogni volta che ci sono modifiche sostanziali del tipo di bestiame allevato o del sistema di stabulazione) mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.

La quantità di emissioni di ammoniaca (Kg NH₃/posto animale/anno) associate alle migliori tecniche disponibili provenienti da ciascun ricovero zootecnico per le varie tipologie di animali, dovrà essere ricompreso nell'intervallo sotto riportato.

Tab. 1.5.1.1 – Stima emissioni ammoniaca annuali provenienti dall'allevamento

Tipologia animali	kg NH ₃ /totale	kg NH ₃ /ricovero	kg NH ₃ /stoccaggio	kg NH ₃ /spandimento

Tab. 1.5.1.2 – Stima emissioni ammoniaca annuali provenienti dall'allevamento per capo anno

Tipologia animali	kg NH ₃ /totale/posto animale/anno	kg NH ₃ /ricovero/posto animale/anno ⁽¹⁾	kg NH ₃ /stoccaggio/posto animale/anno	kg NH ₃ /spandimento/posto animale/anno
⁽¹⁾ Per quanto riguarda la stima delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per i suini, queste ultime devono essere ricomprese nell'intervallo sotto riportato.				
Scrofe in attesa di calore e in gestazione			0,2 - 2,7 ⁽²⁾⁽³⁾	
Scrofe allattanti (compresi suinetti) in gabbie parto			0,4 - 5,6 ⁽⁴⁾	
Suinetti svezzati			0,03 - 0,53 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	
Suini da ingrasso			0,1 - 2,6 ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	
⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.				
⁽²⁾ Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite è 4,0 kg NH ₃ /posto stalla/anno.				
⁽³⁾ Per gli impianti che applicano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a11, il limite è 5,2 kg NH ₃ /posto stalla/anno.				
⁽⁴⁾ Per gli impianti esistenti che applicano per la BAT 30 una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite è 7,5 kg				

NH ₃ /posto stalla/anno.	
(5)	Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite è 0,7 kg NH ₃ /posto stalla/anno.
(6)	Per gli impianti che applicano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a8, il limite è 0,7 kg NH ₃ /posto stalla/anno.
(7)	Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite è 3,6 kg NH ₃ /posto stalla/anno.
(8)	Per gli impianti che applicano BAT 30.a6, 30.a7, a8 o 30.a16 il limite è 5,65 kg NH ₃ /posto stalla/ anno.
Mentre per le galline ovaiole non devono eccedere:	
Galline ovaiole – Sistema di gabbie	0,02 – 0,08
Galline ovaiole – Sistema alternativo alle gabbia	0,02 – 0,13 ⁽¹⁾
Polli da carne con peso finale fino a 2,5 Kg.	0,01 – 0,08 ⁽²⁾
⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite è 0,25 kg NH ₃ /posto stalla/anno.	
⁽²⁾ Non è applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46). Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di trattamento dell'aria	

1.5.2 – Emissioni di odori, polveri e sonore

A) Emissioni di odori

Il Gestore riporterà eventuali criticità riscontrate nell'anno di riferimento e le eventuali azioni/misurazioni effettuate, secondo il Piano di gestione presentato.

Considerato che l'applicazione delle Migliori tecniche disponibili hanno come obiettivo anche la riduzione delle emissioni odorigene alla formazione, tenuto conto inoltre della sostanzialità e frequenza delle segnalazioni agli Uffici competenti, documentate e comprovabili attraverso sopralluogo all'impianto, sarà valutata la prescrizione di monitorare le emissioni di odori utilizzando:

- norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori).
- utilizzare norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

B) Emissioni di polveri

Il Gestore riporterà eventuali criticità riscontrate nell'anno di riferimento e le eventuali azioni/misurazioni effettuate, secondo il Piano di gestione presentato.

Ricordando che le emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico sono dei contaminanti che possono influenzare sia la respirazione degli animali che quella degli operatori agricoli, il monitoraggio si ottiene applicando con frequenza annuale:

- calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente (non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento dell'aria).
- stima mediante i fattori di emissione.

Qualora il ricovero zootecnico sia munito di un sistema di trattamento dell'aria il monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico può avvenire mediante controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).

Tab. 1.5.2.1– Stima emissioni Polveri provenienti dal ricovero zootecnico

Tipologia animali	kg PM10/totale	kg PM10/posto animale/anno

C) Emissioni sonore

In merito alle emissioni di rumore, ove pertinenti a seguito della BAT 9, dovrà essere prevista una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato e l'attuazione di un Piano di gestione del rumore, come parte del Sistema di Gestione Ambientale.

Qualora l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili sia probabile o comprovato si dovrà mettere in atto un protocollo per il monitoraggio.

1.5.3 – Stima emissioni provenienti intero processo

Considerato inoltre, che l'obiettivo dell'applicazione delle BAT consiste nella riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame, nella prima applicazione delle BAT si dovranno altresì stimare o calcolare la riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo rispetto alla "situazione in atto". A tal fine, il Gestore determinerà la stima dell'azoto e fosforo escreto con una delle metodologie indicate al punto 1.4, nonché le emissioni di ammoniaca come riportato al punto 1.5.1 provenienti dall'allevamento. Qualora i valori siano superiori a quelli riportati nella BAT pertinente, il Gestore dovrà fornire indicazioni sulle tecniche da applicare affinché i valori siano ricompresi nell'intervallo soprariportati.

Ulteriori stime di emissioni diffuse, richieste nel rilascio dell'Autorizzazione verranno riportate nella tabella sottostante. Per la stima si deve fare riferimento alle pubblicazioni scientifiche di livello nazionale o internazionale utilizzando i coefficienti di emissione proposti.

Tabella 1.5.3.1 – Stima delle emissioni diffuse.

Parametro/ inquinante	Provenienza	Metodo applicato per il calcolo	Frequenza di autocontrollo	Emissioni totali	Reporting
Metano - CH ₄	stabilizzazione	DM 29/01/2007	Annuale	t/anno	Annuale
Protossido di azoto - N ₂ O	stabilizzazione	ANPA-CTN-ACE	Annuale	IIASA	Annuale
Rumori					
Odori	Impianto		Annuale		Annuale
Altri					

1.5.4 – Emissioni convogliate

Nel Report annuale si dovranno riportare esclusivamente la comunicazione delle emissioni di tipo convogliato che sono soggette ad Autorizzazione e le emissioni diffuse in aria dell'ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico.

Per quanto riguarda le emissioni di tipo convogliato la tabella 1.5.4.1 individua i punti di emissione, mentre la tabella 1.5.4.2 identifica per ciascun punto di emissione convogliata, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato.

I punti di emissioni possono derivare ad esempio da:

- impianti produzione energia;
- impianti essiccazione/molitura cereali;
- impianti di trattamento E.A. (ad esempio strippaggio, essiccazione,...).

Tabella 1.5.4.1 – Emissioni in aria. Punti di emissione (in caso di emissioni convogliate)

Punto di emissione	Provenienza (impianto/reparto)	Durata emissione h/giorno	Durata emissione
Non sono presenti emissioni convogliate			

1.6 – Emissioni in acqua

Si indicano in questa tabella soltanto gli scarichi autorizzati ai sensi della norma di settore (D.lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni).

Tabella 1.6.1 – Scarichi

Punto di emissione	Provenienza	Recapito (fognatura, corpo idrico, sistema depurazione)	Durata emissione (h/giorno)	Durata emissione (gg/anno)
Non sono presenti emissioni in acqua				

1.7 – Suolo e sottosuolo

In linea generale, il monitoraggio delle acque sotterranee è previsto soltanto nel caso in cui lo stoccaggio dei materiali non palabili avvenga in contenitori in terra (lagoni). Secondo la norma, tali strutture devono essere opportunamente impermeabilizzate con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, e devono prevedere attorno al piede esterno dell'argine, un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e idraulicamente isolato dalla normale rete scolante (per evitare percolazione o dispersione degli effluenti). In caso di monitoraggio i possibili parametri da rilevare sono riportati nella tabella 1.8.1. In base ai risultati dei controlli e a valutazioni sito-specifiche la lista degli inquinanti può essere adeguata.

1.7.2 – Terreni

Tutti gli allevamenti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale hanno l'obbligo di presentare all'Autorità competente, la Comunicazione, in quanto produttori e/o utilizzatori di azoto, con l'eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento se c'è l'uso agronomico, a valenza annuale o quinquennale, a seconda della specifica disciplina regionale.

Nell'ambito del procedimento autorizzatorio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si prende atto della Comunicazione, corredata o meno dal PUA in base alle disposizioni regionali, presentata dall'allevamento; nel caso di nuovo impianto l'invio della Comunicazione dovrà essere effettuato prima dell'inizio della produzione.

Nell'ambito del controllo integrato ARPAV esegue sempre un controllo analitico dei terreni nel caso di utilizzo agronomico degli effluenti.

Se in azienda sono presenti serbatoi interrati contenenti gasolio, dovranno essere svolti i controlli per ogni serbatoio.

1.8 – Rifiuti

I rifiuti prodotti in allevamento si configurano come rifiuti speciali (esclusi gli effluenti di allevamento e tutti i materiali da essi derivati dopo trattamento qualora destinati all'utilizzo agronomico) e bisogna descriverne la gestione all'interno dell'impianto produttivo indicando le eventuali operazioni di smaltimento o recupero affidato a terzi.

Per quanto riguarda i registri di carico e scarico per i rifiuti speciali pericolosi e per i rifiuti speciali non pericolosi si applica l'art. 190 del d.lgs. 152/2006.

Nelle tabelle, 1.9.1 e 1.9.2, sono indicati a titolo esemplificativo alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi che possono essere presenti in un allevamento in condizione di "deposito temporaneo" art. 183, c. 1 lett. *bb*) del d.lgs. n. 152/2006:

Tabella 1.8.1 – Rifiuti pericolosi

Rifiuti (codice CER)	Descrizione	Modalità stoccaggio	Destinazione (R/D)	Fonte del dato
150110*	Imballaggi contenenti sostanze pericolose	Deposito temporaneo in spazio coperto e delimitato	R/D	Documentazione richiesta dalla normativa sui rifiuti
180202*	Contenitori di medicinali	Deposito temporaneo in	R/D	Documentazione richiesta dalla

		spazio coperto e delimitato		normativa sui rifiuti
200121*	Lampade al neon o raggi IR per zootecnia	Deposito temporaneo in spazio coperto e delimitato	R/D	Documentazione richiesta dalla normativa sui rifiuti

Tabella 1.8.2 – *Rifiuti non pericolosi*

Rifiuti	Descrizione	Modalità stoccaggio	Destinazione (R/D)	Modalità di registrazione
150101	Imballaggi in cartone	Deposito temporaneo in spazio coperto e delimitato	R	Documentazione richiesta dalla normativa sui rifiuti
150102	Imballaggi in plastica	Deposito temporaneo in spazio coperto e delimitato	R	Documentazione richiesta dalla normativa sui rifiuti
150106	Imballaggi in materiali misti	Deposito temporaneo in spazio coperto e delimitato	R	Documentazione richiesta dalla normativa sui rifiuti
150107	Imballaggi in vetro	Deposito temporaneo in spazio coperto e delimitato	R	Documentazione richiesta dalla normativa sui rifiuti
161002	Acque di disinfezione automezzi	Pozzetto a tenuta della zona di disinfezione automezzi	D	Documentazione richiesta dalla normativa sui rifiuti

Per quanto riguarda la produzione di carcasse di animali (vedasi Regolamenti sui SOA) è necessario indicare la mortalità standard, la soluzione adottata per la conservazione delle carcasse e il referente per il ritiro delle stesse, nonché indicare nella planimetria generale del centro zootecnico l'ubicazione della cella frigorifero.

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

L'azienda dovrà presentare un documento che descriva le modalità di sorveglianza, gestione e manutenzione di:

- emissioni diffuse nella fase di stabulazione e nella fase di stoccaggio effluenti, modalità e tempo di allontanamento dei reflui;
- impianto abbattimento fumi se presenti camini con emissione convogliata proveniente da attività connesse autorizzate nella stessa AIA;
- impianto depurazione acque se presente.

Le eventuali anomalie e non conformità a tali documenti di gestione dovranno essere segnalate all'Autorità competente attraverso il Report annuale.

L'azienda potrà presentare delle procedure e registri predisposti per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 o EMAS) se certificata.

Nella tabella 2.1.1 sono indicati in via esemplificativa alcuni tra i parametri minimi e le analisi da effettuare che il gestore deve prevedere per il controllo delle fasi del processo.

Tabella 2.1.1 - *Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo*

Fase/ attività	Criticità	Parametro di esercizio	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato
Pioggia sui piazzali	Dilavamento delle acque meteoriche	Verifica della rete di scolo (integrità ed efficienza)		Dopo piogge intense	Registrazione di eventuali anomalie e dell'azione correttiva intrapresa
Stabulazione	gestione liquame/letame /pollina	Sostanza secca Solidi totali N tot	%	Annuale, su un 5% del liquame/pollina allontanata dall'allevamento	RdP

		Metalli pesanti (Rame e Zinco)			
Alimentazione ^(*)	Concentrazione di azoto e fosfati	Sostanza secca Proteina grezza Fosforo		Annuale	RdP
Allevamento	Controllo sistemi di contenimento emissioni	Verifica pulizia fine ciclo	--	Al termine di ogni ciclo	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
	Controllo dei decessi	Verifica	n°	Almeno Giornaliera	Registro capi morti

^(*) tali parametri sono leggibili dalla composizione dichiarata del cartellino del mangime, se si utilizzano prodotti vegetali coltivati in azienda la composizione può essere dedotta da bibliografia o in alternativa attraverso analisi appropriata.

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria

	Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Fonte del dato/ Modalità di registrazione
Manutenzione ordinaria	Sistemi di asportazione deiezioni	Controllo della funzionalità	Mensile ^(*)	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
	Abbeveratoi	Controllo funzionalità	Mensile ^(*)	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
	Ugelli di erogazione acqua	Verifica pressione di erogazione	Inizio ciclo ^(*)	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
	Ventilatori	Verifica del buon funzionamento	Giornaliera (nei periodi di utilizzo) ^(*)	Registrazione di eventuali anomalie e dell'azione correttiva intrapresa
	Pavimentazione	Verifica del buono stato	Inizio ciclo ^(*)	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
	Temperatura	Verifica funzionamento centralina di controllo	Fine ciclo ^(*)	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
	Pulizia e disinfezione a fine ciclo	Corretta esecuzione e rispetto del periodo di vuoto sanitario	Fine ciclo/inizio ciclo successivo ^(*)	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
	Pulizia aree esterne capannoni	Manutenzione del verde e pulizia aree esterne	All'occorrenza ^(*)	Registrazione di eventuali anomalie e dell'azione correttiva intrapresa
	Termosonde apertura finestre	Tarature	Annuale ^(*)	Registrazione di eventuali anomalie e dell'azione correttiva intrapresa
	Derattizzazione	Controllo presenza roditori	All'occorrenza ^(*)	Registrazione di eventuali anomalie e dell'azione correttiva intrapresa
	Generatore elettrico	Controllo funzionalità	Mensile ^(*)	Registrazione di eventuali anomalie e

				dell'azione correttiva intrapresa
	Controllo mosche	Interventi con insetticidi o larvicidi	All'occorrenza ^(*)	Registrazione di eventuali anomalie e dell'azione correttiva intrapresa
Manutenzione straordinaria	Impianto elettrico	Ripristino condizioni regolari	All'occorrenza ^(*)	Rapporto del tecnico
	Impianto idrico	Ripristino condizioni regolari	All'occorrenza ^(*)	Rapporto del tecnico
	Impianto di ventilazione/riscaldamento/raffrescamento	Ripristino condizioni regolari	All'occorrenza ^(*)	Rapporto del tecnico
	Ripristino impermeabilità pavimentazioni	Ripristino condizioni regolari	All'occorrenza ^(*)	Rapporto del tecnico

^(*) da segnalare nel report annuale solo le non conformità.

Tabella 2.1.3 - *Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)*

Struttura di contenimento	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Silos di stoccaggio alimenti	Controllo visivo del buono stato di conservazione e rispetto delle condizioni di sicurezza	Inizio ciclo/ Giornaliero ^(*)	Registrazione di eventuali anomalie e dell'azione correttiva intrapresa
Cella frigo per capi morti	Verificare che sia in funzione	Giornaliera ^(*)	Registrazione di eventuali anomalie e dell'azione correttiva intrapresa
Corretta gestione sostanze pericolose (disinfettanti)	Verifica condizioni di stoccaggio	Giornaliera ^(*)	Registrazione di eventuali anomalie e dell'azione correttiva intrapresa
Corretta gestione rifiuti	Verifica condizioni di stoccaggio	Giornaliera ^(*)	Registrazione di eventuali anomalie e dell'azione correttiva intrapresa
Contenitori combustibili (GPL e Gasolio)	Controllo visivo del buono stato di conservazione e rispetto delle condizioni di sicurezza	Giornaliera ^(*)	Registrazione di eventuali anomalie e dell'azione correttiva intrapresa
	Verifica dispositivi antincendio	Semestrale e secondo la normativa vigente ^(*)	
Strutture di accumulo/trattamento reflui	Controllo visivo grado di riempimento/tenuta	Giornaliera ^(*)	Registrazione di eventuali anomalie e dell'azione correttiva intrapresa

^(*) da segnalare nel report annuale solo le non conformità

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

In questo paragrafo vengono definiti degli indicatori di performance ambientale che possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l'impatto e grandezze che misurano il consumo delle risorse (ad esempio consumo di energia in un anno).

E' importante rapportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate e consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto, in questo caso si indicherà il valore kg/t. In alcuni casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tabella 3.1 – *Monitoraggio degli indicatori di performance*

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi allevato	Kg/capo	Calcolo	Annuale
Consumo specifico risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevati			
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica	Fabbisogno totale di energia/combustibile utilizzata rispetto al numero di capi allevati	TEP/capo		
Produzione di rifiuti specifica	Quantitativo di reflui prodotto in relazione ai capi allevati	m ³ /capo		
Consumo di azoto somministrato	Quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi allevati	Kg/capo		
Consumo di fosforo somministrato	Quantitativo di fosforo somministrato rispetto al numero di capi allevati	Kg/capo		